



# Il Codice Etico e di Condotta





 Chiesi

# Il Codice Etico e di Condotta



Versione 12/2015

La presente versione riflette tutte le modifiche apportate al Modello 231 di Chiesi ed approvate dal Consiglio di Amministrazione di Chiesi Farmaceutici il 22/12/2015.



## Introduzione

---

Il Codice Etico e di Condotta (di seguito anche il "Codice"), esprime l'impegno della Società ad operare oltre che nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti anche in conformità di determinati principi e norme comportamentali di carattere etico.

L'applicazione dei principi che seguono è assicurata dalla presenza all'interno della Società di procedure finalizzate ad assicurare che i dipendenti, gli organi della stessa ed i soggetti terzi che agiscono per suo conto, operino effettivamente nel rispetto dei principi etici.

La presente versione del Codice è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione (di seguito anche "C.d.A."), nell'ambito dell'approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, in data 22 dicembre 2015.

Esso costituisce un documento ufficiale della Società ed è, conseguentemente, vincolante per tutti gli Organi, i dipendenti, i consulenti, i collaboratori, gli agenti e, più in generale, per tutti i terzi che agiscono per conto della Società (di seguito indicati come i "DESTINATARI").



## 1. Valori

Il presente Codice esprime i principi ai quali i Destinatari devono adeguarsi nell'espletamento della missione aziendale; gli articoli che seguono chiariscono i suddetti principi:

- **ONESTÀ:** Nello svolgimento dell'attività lavorativa e professionale, i destinatari del presente Codice hanno l'obbligo di conformarsi diligentemente alla normativa vigente nei Paesi all'interno dei quali operano. Pertanto, neanche il perseguimento dell'interesse della Società è idoneo a giustificare una condotta non onesta.
- **CORRETTEZZA E TRASPARENZA DEL SISTEMA DI GESTIONE:** La Società persegue la propria missione aziendale assicurando adeguata trasparenza dei processi decisionali e delle scelte effettuate. Conseguentemente, l'attività informativa svolta nei confronti degli stakeholder (gli azionisti, il personale, gli amministratori, i fornitori, i clienti, la comunità circostante e le istituzioni) è improntata a criteri di veridicità e trasparenza anche al fine di permettere ai soggetti interessati il compimento di scelte informate e consapevoli.
- **RISERVATEZZA:** La Società tutela la riservatezza delle informazioni acquisite nello svolgimento della propria attività.
- **COLLABORAZIONE:** La Società riconosce l'importanza della collaborazione tra direttori, dipendenti e collaboratori e lo sviluppo delle sinergie tra i vari individui che partecipano all'attività aziendale.
- **VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE:** La Società riconosce la competenza e l'abilità dei singoli membri dell'impresa quale elemento indispensabile per il suo sviluppo e promuove, pertanto, la valorizzazione delle risorse umane attraverso percorsi di formazione e di aggiornamento.
- **VALORI RELATIVI AL D.Lgs. 231/2001:** La Società intende assicurarsi che gli Organi sociali, i dipendenti, nonché tutti coloro che agiscono per suo conto, non commettano fattispecie di reato che possano non solo screditare l'immagine della Società stessa, ma anche comportare l'applicazione di una delle sanzioni pecuniarie e/o interdittive che il D. Lgs. 231/2001 prevede nel caso in cui tali reati siano posti in essere a vantaggio o nell'interesse della Società stessa.

Il presente Codice, quindi, si innesta in un più generale progetto finalizzato ad attribuire un'identità etica a questa Società, esplicitando i valori che la Società vuole rispettati in tutti i comportamenti posti in essere dai propri componenti.

La Società intende, quindi, riaffermare con forza che la **correttezza** e la **liceità** nel lavoro e negli affari costituiscono e costituiranno sempre un **valore** imprescindibile di questa Società.



---

## 2. Principi Etici

---

### 2.1 PRINCIPI ETICI GENERALI

**PRINCIPIO 1:** La Società ispira la propria attività ai principi contenuti nel presente Codice.

**PRINCIPIO 2:** La Società ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui essa opera.

- 1) Gli organi sociali e i dipendenti della Società sono tenuti al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei Paesi in cui la Società opera.
- 2) La Società richiede analogo impegno ai consulenti, collaboratori coordinati e continuativi, agenti, procuratori e terzi che agiscono per conto della Società.

**PRINCIPIO 3:** La Società ha come principio imprescindibile il rispetto delle disposizioni deontologiche cui la stessa ha formalmente aderito.

- 1) Nello svolgimento dei rispettivi compiti gli organi sociali e i dipendenti della Società sono tenuti al rispetto delle disposizioni deontologiche cui la Società ha formalmente aderito.
- 2) La Società richiede analogo impegno ai consulenti, collaboratori coordinati e continuativi, agenti, procuratori e terzi che agiscono per conto della Società.

**PRINCIPIO 4:** Gli organi sociali e i dipendenti della Società devono rispettare le politiche e le procedure operative aziendali.

**PRINCIPIO 5:** Gli organi sociali e i dipendenti della Società hanno l'obbligo di promuovere l'applicazione e la diffusione dei principi in esso contenuti e di sensibilizzare i terzi che entrino in contatto con la Società al rispetto di questi valori.

### 2.2 PRINCIPI ETICI E RELAZIONE CON GLI STAKEHOLDER

#### *Gli Azionisti*

**PRINCIPIO 6:** La Società ha come principio imprescindibile la valorizzazione dell'investimento finanziario degli azionisti al fine di garantirne una remunerazione adeguata del rischio che gli azionisti assumono con l'investimento del proprio capitale.

**PRINCIPIO 7:** La Società si impegna ad assicurare la corretta gestione e diffusione all'esterno delle informazioni che la riguardano.

### *Il Personale*

**PRINCIPIO 8:** La Società assicura che l'esercizio dell'attività sia improntata a principi di equità e di parità di trattamento e condanna qualsiasi forma di abuso di autorità, da chiunque posto in essere.

**PRINCIPIO 9:** La Società esige che il personale dipendente si uniformi alle decisioni prese.

- 1) I dipendenti hanno il dovere di svolgere in modo corretto, diligente e puntuale gli incarichi che siano stati loro assegnati.
- 2) I dipendenti hanno il diritto di manifestare serenamente il proprio dissenso qualora non condividano le direttive impartitegli dai superiori.
- 3) I superiori devono favorire la partecipazione dei dipendenti alla formazione delle decisioni aziendali, impegnandosi a incrementarne l'autonomia decisionale, limitando, a tal fine, la subordinazione agli aspetti essenziali degli incarichi.

**PRINCIPIO 10:** Tutta l'attività della Società ha come presupposto il rispetto dei diritti umani internazionalmente riconosciuti.

- 1) La Società si impegna al rigoroso rispetto di tutte le leggi e regolamenti in tema di tutela del lavoro e contro forme di lavoro irregolare o di immigrazione clandestina. In particolare, è fatto assoluto divieto di impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo documentata nelle modalità definite dalla legge di riferimento.
- 2) La Società si impegna a tutelare l'integrità fisica e morale dei propri dipendenti e collaboratori garantendo condizioni di lavoro rispettose della dignità umana.
- 3) È vietato qualsiasi atteggiamento e comportamento consistente nel compimento di atti idonei a porre in pericolo o violare l'integrità fisica e morale degli altri individui.
- 4) È vietato porre in essere qualsiasi comportamento di carattere intimidatorio, ostile o offensivo.
- 5) La Società condanna qualsiasi ritorsione, da chiunque messa in opera, nei confronti dei dipendenti in conseguenza del loro rifiuto di effettuare determinate prestazioni di carattere personale o professionale.

**PRINCIPIO 11:** Il personale dipendente deve evitare ogni forma di conflitto d'interesse.

- 1) I dipendenti che abbiano interessi privati diretti o per interposta persona con fornitori, clienti o concorrenti hanno il dovere di astenersi, salvo preventiva autorizzazione, dalla partecipazione per conto della Società a qualunque trattativa con gli stessi.

**PRINCIPIO 12:** È vietata la diffusione, in qualsiasi forma, di informazioni segrete o comunque riservate delle quali un dipendente venga a conoscenza in occasione della propria attività lavorativa.

**PRINCIPIO 13:** La Società ispira il processo di selezione del personale a principi di correttezza e trasparenza e ripudia qualsiasi forma di comportamento discriminatorio.

- 1) La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro specifiche competenze, rispetto a quanto atteso ed alle esigenze aziendali così come risultano dalla richiesta avanzata dalla funzione richiedente, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.
- 2) Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.
- 3) La Direzione Risorse Umane, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione.

**PRINCIPIO 14:** La Società vieta qualsiasi forma di discriminazione nella gestione del personale e si impegna a garantire pari opportunità a tutti i dipendenti, valutandoli esclusivamente sulla base delle qualifiche personali e di merito e sulla capacità di rendimento.

- 1) La Società si impegna a retribuire i dipendenti esclusivamente in base a criteri di merito e di competenza.
- 2) La Società vieta qualsiasi comportamento discriminatorio nella gestione del personale, in particolare se dovuto a ragioni di ordine politico, sindacale, razziale, di lingua e di sesso.

**PRINCIPIO 15:** La Società promuove lo sviluppo e la massima valorizzazione del talento, delle attitudini e delle competenze professionali del personale dipendente.

**PRINCIPIO 16:** La Società garantisce che nella propria organizzazione gli obiettivi annuali prefissati, sia generali che individuali dei dipendenti o collaboratori che operano per conto della Società, siano focalizzati su risultati possibili (ancorché ambiziosi), specifici, concreti, misurabili e relazionati con il tempo previsto per il loro raggiungimento.

**PRINCIPIO 17:** La Società garantisce la riservatezza dei dati del personale dipendente trattati per gli scopi aziendali, controllando che l'eventuale comunicazione degli stessi avvenga in maniera corretta ed autorizzata.

### *I Rappresentanti, Consulenti e Collaboratori esterni della Società*

**PRINCIPIO 18:** Tutti coloro che operano per conto della Società hanno l'obbligo di segnalare ogni situazione che possa configurare, anche solo astrattamente, un conflitto di interesse.

**PRINCIPIO 19:** È dovere di ogni rappresentante della Società e di chiunque agisce per suo conto mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli vengano fornite o di cui sia comunque venuto a conoscenza in occasione dell'attività esercitata.

### *Gli Amministratori*

**PRINCIPIO 20:** È dovere, oltreché diritto, di ogni amministratore della Società, al fine di perseguire l'interesse della Società e degli azionisti, assumere le proprie scelte con assoluta autonomia ed indipendenza di giudizio.

**PRINCIPIO 21:** Ciascun amministratore deve esercitare le proprie funzioni di gestione e controllo diligentemente, con cognizione di causa e nella piena consapevolezza dei doveri e responsabilità inerenti la propria carica.

**PRINCIPIO 22:** Ogni amministratore ha l'obbligo di dare notizia di ogni situazione in cui possa configurarsi, anche solo potenzialmente, un conflitto di interesse tra le attività economiche, personali o familiari e l'attività di gestione della Società.

**PRINCIPIO 23:** L'amministratore ha l'obbligo di astenersi dalla partecipazione alle delibere assembleari, alle quali partecipi nella sua contemporanea qualità di socio, in cui abbia un interesse personale confliggente con quello della Società.

**PRINCIPIO 24:** L'amministratore-socio deve esercitare il diritto di voto conformandosi ai principi di correttezza e buona fede.

### *I Concorrenti*

**PRINCIPIO 25:** La Società ispira la propria condotta nei confronti dei concorrenti ai principi di lealtà e correttezza e, conseguentemente, vieta qualsiasi attività di concorrenza sleale.

- 1) In particolare la Società vieta qualsiasi forma di:
- uso illegittimo di segni distintivi altrui;
  - diffusione di notizie o informazioni false o inesatte atte a screditare un concorrente;
  - uso della forza o di altri mezzi fraudolenti finalizzati all'ottenimento di informazioni riservate da dipendenti o collaboratori di concorrenti.

**PRINCIPIO 26:** La Società ha come principio imprescindibile ed esige il rispetto delle legislazioni antitrust vigenti nei paesi in cui opera.

### *I clienti*

**PRINCIPIO 27:** La Società ha come obiettivo imprescindibile quello di mantenere la fedeltà e fiducia dei clienti offrendo prodotti e servizi di valore in termini di prezzo, qualità, sicurezza ed impatto ambientale.

**PRINCIPIO 28:** La Società si impegna a tenere segrete e/o riservate le informazioni private dei clienti e dei pazienti, nel rispetto della vigente normativa, salvo che la diffusione dei dati personali sia autorizzata a termini di legge.

### *I Pazienti*

**PRINCIPIO 29:** La Società ha come principio imprescindibile il rispetto delle normative e delle disposizioni etiche riconosciute a livello internazionale riguardanti le sperimentazioni cliniche e la ricerca, nel totale rispetto dei diritti dell'uomo.

### 2.3 PRINCIPI ETICI ED AMBIENTE

**PRINCIPIO 30:** La Società ha come principio imprescindibile il rispetto delle normative in materia ambientale vigenti nei Paesi nei quali opera.

**PRINCIPIO 31:** La Società deve contemperare lo svolgimento della propria attività produttiva e di ricerca con il rispetto dell'ambiente in cui opera, anche in considerazione dei diritti delle generazioni future.

- 1) La Società si impegna ad usare in modo parsimonioso le risorse e le energie, ridurre l'impiego dei fattori produttivi che influiscono negativamente sull'ambiente.
- 2) La Società si impegna a monitorare costantemente le immissioni nell'atmosfera e nelle acque reflue ed i livelli di inquinamento sonoro e da rifiuti tossici, al fine di mantenerli al di sotto delle soglie normativamente previste.
- 3) La Società garantisce lo sviluppo e l'applicazione delle nuove tecnologie per la tutela ed il miglioramento dell'ambiente, impegnandosi a tenere conto sia dell'evoluzione della ricerca scientifica che delle migliori esperienze in materia.
- 4) La Società nello svolgimento dell'attività di ricerca e sperimentazione animale si impegna a programmarla ed a gestirla contemperando con ragionevolezza lo sviluppo economico e le esigenze ambientali.
- 5) La Società vieta a ciascun Destinatario l'attuazione di condotte potenzialmente idonee a cagionare una compromissione o un deterioramento delle acque, dell'aria, o di porzioni significative del suolo o sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna; è fatto altresì divieto di acquistare, ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare o disfarsi illegittimamente e/o in modo abusivo di materiale ad alta radioattività.

**PRINCIPIO 32:** La Società si impegna ad esplicitare la propria missione aziendale in modo socialmente responsabile promuovendo le azioni finalizzate allo sviluppo umano e sociale delle comunità locali e del Paese in cui opera.

### 3. regole di condotta

#### 3.1 PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

**PRINCIPIO 33:** La Società, i suoi Organi, i dipendenti, i consulenti e collaboratori, gli agenti, i procuratori ed in genere i soggetti terzi che agiscono per conto della Società medesima nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, devono rispettare i principi di imparzialità e buon andamento cui è tenuta la Pubblica Amministrazione.

**PRINCIPIO 34:** La Società vieta qualsiasi comportamento, da chiunque per suo conto posto in essere, consistente nel promettere od offrire direttamente od indirettamente denaro od altre utilità a Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio italiani o esteri, da cui possa conseguire per la Società un indebito o illecito interesse o vantaggio.

- 1) I suddetti comportamenti non sono consentiti sia se tenuti direttamente dalla Società, dai suoi Organi o dai suoi dipendenti, sia se realizzati per il tramite di persone che agiscono per conto della Società medesima: consulenti, collaboratori coordinati e continuativi, agenti, procuratori e terzi.

**PRINCIPIO 35:** Le persone incaricate dalla Società di seguire una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione italiana e/o straniera, non devono per nessuna ragione cercare di influenzare impropriamente le decisioni dei Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.

- 1) Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o esteri, non possono essere intraprese – direttamente o indirettamente – le seguenti azioni:
  - proporre, in qualsiasi modo, opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio a titolo personale;
  - offrire in alcun modo denaro o altra utilità;
  - sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
  - compiere qualsiasi altro atto volto a indurre i Pubblici Ufficiali stranieri a fare o ad omettere di fare qualcosa in violazione delle leggi dell'ordinamento cui appartengono.

**PRINCIPIO 36:** È vietato destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi, contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o altro ente pubblico o dall'Unione Europea, anche se di modico valore e/o importo.

**PRINCIPIO 37:** La Società vieta qualsiasi comportamento volto ad ottenere, da parte dello Stato, dell'Unione Europea o di altro ente pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti alterati o falsificati, o per il tramite di informazioni omesse o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore.

**PRINCIPIO 38:** La Società non deve farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o estera, da soggetti terzi in posizione di conflitto d'interesse.

I soggetti terzi che operano per conto della Società, devono astenersi dall'intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza.

**PRINCIPIO 39:** Nell'instaurare qualsiasi forma di rapporto, anche di consulenza, con il mondo scientifico e con i suoi esponenti, italiani e stranieri, devono essere garantite la congruità, l'adeguatezza, l'inerenza e la documentazione del rapporto stesso.

### **3.2 REGOLE DELL'ORGANIZZAZIONE**

**PRINCIPIO 40:** Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni tempo verificabile.

- 1) Le procedure che regolano le operazioni devono consentire la possibilità di effettuare controlli sulle caratteristiche della transazione, sulle motivazioni che ne hanno consentito l'esecuzione, sulle autorizzazioni allo svolgimento, sull'esecuzione dell'operazione medesima.
- 2) Ogni soggetto che effettui operazioni e/o transazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili, appartenenti alla Società, deve agire dietro autorizzazione e fornire a richiesta ogni valida evidenza per la sua verifica in ogni tempo.

**PRINCIPIO 41:** Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione prodotta e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

**PRINCIPIO 42:** La Società vieta qualsiasi forma di utilizzo delle proprie risorse per il finanziamento ed il compimento di qualsiasi attività destinata al raggiungimento di obiettivi terroristici o di eversione dell'ordine democratico, e si impegna ad adottare le misure di controllo e di vigilanza più opportune al fine di prevenire ogni possibile comportamento finalizzato alla commissione di tali delitti.

È fatto inoltre espresso divieto a ciascun dipendente della Società, ovunque operante o dislocato, di farsi coinvolgere in qualsiasi pratica o altra azione idonea ad integrare condotte terroristiche o di eversione dell'ordinamento. In caso di dubbio o qualora una situazione appaia equivoca, ogni dipendente è chiamato a rivolgersi al proprio responsabile di funzione, ad un legale della Società ovvero all'Organismo di Vigilanza.

**PRINCIPIO 43:** Nell'ambito della normativa vigente, la Società si impegna ad adottare le misure di controllo e di vigilanza più opportune al fine di prevenire ogni possibile comportamento finalizzato alla commissione di delitti contro la personalità individuale.

### **3.3 PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA RELATIVE ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

**PRINCIPIO 44:** Nell'ambito della normativa vigente, il Gruppo si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei propri lavoratori.

In particolare la Società si impegna affinché:

- il rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori sia considerato una priorità;
- i rischi per i lavoratori siano, per quanto possibile e garantito dall'evoluzione della miglior tecnica, evitati anche scegliendo i materiali e le apparecchiature più adeguate e meno pericolose e tali da mitigare i rischi alla fonte;
- i rischi non evitabili siano correttamente valutati ed idoneamente mitigati attraverso le appropriate misure di sicurezza collettive ed individuali;
- l'informazione e formazione dei lavoratori sia diffusa, aggiornata e specifica con riferimento alla mansione svolta;
- sia garantita la consultazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- si faccia fronte con rapidità ed efficacia ad eventuali necessità o non conformità

in materia di sicurezza emerse nel corso delle attività lavorative o nel corso di verifiche ed ispezioni;

- l'organizzazione del lavoro e gli aspetti operativi dello stesso siano realizzati in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, dei terzi e della comunità in cui la Società opera.

Al perseguimento delle finalità sopra esposte, la Società destina risorse organizzative, strumentali ed economiche con l'obiettivo di garantire la piena osservanza della normativa antinfortunistica vigente ed il continuo miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e delle relative misure di prevenzione.

I dipendenti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono tenuti ad assicurare il pieno rispetto delle norme di legge, dei principi del presente Codice e delle procedure aziendali ed ogni altra disposizione interna prevista per garantire la tutela della sicurezza, salute ed igiene sui luoghi di lavoro.

### **3.4 PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA RELATIVE AGLI ILLECITI SOCIETARI**

**PRINCIPIO 45:** La Società vieta qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere, volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge dirette ai soci, al pubblico e alla società che effettua la revisione contabile.

**PRINCIPIO 46:** La Società esige che gli Amministratori, i responsabili di funzione ed i dipendenti, tengano una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della loro funzione, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte dei soci, del Collegio Sindacale, degli altri organi sociali e della società di revisione nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali.

**PRINCIPIO 47:** È vietato porre in essere qualsiasi comportamento da parte degli Amministratori della Società volto a cagionare una lesione all'integrità del patrimonio sociale.

**PRINCIPIO 48:** Gli Amministratori non devono effettuare alcun tipo di operazione societaria volta a cagionare un danno ai creditori.

**PRINCIPIO 49:** È vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti l'assemblea dei soci per ottenere la irregolare formazione di una maggioranza e/o per una deliberazione differente da quella che sarebbe stata assunta.

**PRINCIPIO 50:** È vietato diffondere notizie false sia all'interno che all'esterno della Società, concernenti la Società stessa, i suoi dipendenti, i collaboratori ed i terzi che per essa operano.

**PRINCIPIO 51:** I dipendenti della Società e chiunque agisce per suo conto, in occasioni di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione nei confronti degli organi ispettivi e di controllo.

1) È vietato ostacolare in qualunque modo le funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza che entrino in contatto con la Società per via delle loro funzioni istituzionali.

### **3.5 PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA IN TEMA DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI**

**PRINCIPIO 52:** Ogni dipendente è tenuto a relazionarsi lealmente con tutte le sue controparti e, in particolare, con clienti, fornitori e collaboratori esterni. In particolare, è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di:

- trarre vantaggi illeciti mediante raggiri, comportamenti scorretti o fraudolenti;
- accettare e/o effettuare, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni che possano arrecare pregiudizio alla Società o indebiti vantaggi per sé, per la Società o per terzi;
- accettare e/o effettuare promesse e/o offerte indebite di denaro o altri benefici, salvo che questi ultimi siano di modico valore e non correlati a richieste di alcun genere.

Qualora il destinatario riceva da parte di un terzo un'offerta o una richiesta di benefici, salvo omaggi di uso commerciale o ritenuti di modico valore secondo le disposizioni aziendali, non accetta detta offerta, né aderisce a detta richiesta e ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico o il soggetto cui sia tenuto a riferire per le iniziative del caso.

**PRINCIPIO 53:** La Società si impegna a gestire i rapporti commerciali con i clienti e partner in modo equo, leale e professionale, nel rispetto delle norme in vigore, degli standard di qualità e servizio concordati nonché dei contratti in essere. Nel corso delle trattative commerciali, la Società fornisce informazioni chiare, accurate e veritiere e si assume i conseguenti vincoli contrattuali, nonché l'impegno al diligente adempimento degli stessi.

- 1) La Società si impegna ad informare i clienti sul contenuto del presente Codice, i quali in fase di stipula del rapporto contrattuale dovranno dichiarare di conoscere i principi in esso enunciati, impegnandosi, nell'ambito delle attività che svolgono per conto della Società, al loro rispetto ed a non adottare alcun comportamento che possa indurre la Chiesa, per il tramite dei propri dirigenti e dipendenti, a violare le regole specificate nel Codice stesso.
- 2) La Società si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri clienti. La selezione dei potenziali clienti e la determinazione delle condizioni di vendita di beni e/o servizi aziendali devono basarsi su valutazioni obiettive circa la solidità, la qualità, l'affidabilità degli stessi e rispettare le procedure aziendali esistenti. Devono essere fornite accurate ed esaurienti informazioni circa i beni o i servizi oggetto di vendita, in modo che il cliente, anche potenziale, possa assumere decisioni consapevoli.
- 3) Nei rapporti e nelle relazioni commerciali o promozionali sono proibite pratiche e comportamenti illegali, collusivi, pagamenti illeciti, tentativi di corruzione e favoritismi.

### **PRINCIPIO 54: Nei rapporti con i fornitori la Società:**

- si ispira a principi di trasparenza, uguaglianza, lealtà, imparzialità, economicità e correttezza, evitando rapporti che possano generare vantaggi personali o conflitti di interesse.
- si impegna ad informare i fornitori sul contenuto del presente Codice, i quali in fase di stipula del rapporto contrattuale dovranno dichiarare di conoscere i principi in esso enunciati, impegnandosi, nell'ambito delle attività che svolgono per conto della Società, al loro rispetto ed a non adottare alcun comportamento che possa indurre la Chiesa, per il tramite dei propri dirigenti e dipendenti, a violare le regole specificate nel Codice stesso.
- si impegna ad effettuare la selezione dei fornitori sulla base di criteri oggettivi e documentabili, improntati alla ricerca del miglior equilibrio tra vantaggio economico e qualità della prestazione. La Società tiene inoltre conto dell'affidabilità economica, patrimoniale, finanziaria e tecnica della controparte, nonché della trasparenza in merito all'origine e qualità dei prodotti acquistati al fine di evitare l'acquisto di prodotti di provenienza illecita, quali ad esempio, prodotti contraffatti o derivanti da furto.
- pone obbligo contrattuale al fornitore di comunicare senza indugio qualsiasi situazione e/o circostanza sopravvenuta che possa influire sul mantenimento dei requisiti di selezione richiesti dalla Società. A tal proposito la dichiarazione di dati falsi o incompleti da parte del fornitore può comportare la risoluzione del contratto di fornitura.

- si impegna a conservare tutte le informazioni e documenti ufficiali riguardanti i rapporti con i propri fornitori per i periodi stabiliti dalle normative vigenti. Tale conservazione avviene con le modalità più idonee al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità di qualsiasi rapporto contrattuale con i propri fornitori.
- richiede che, **nella gestione dei rapporti con i fornitori, i Destinatari siano tenuti a:**
  - instaurare relazioni trasparenti, collaborative e in linea con le migliori consuetudini commerciali osservando scrupolosamente il complesso di regole previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, dalle procedure derivanti dai sistemi di gestione di qualità, sicurezza e ambiente nonché dai regolamenti interni in materia di selezione dei fornitori;
  - verificare l'identità dei soggetti terzi con i quali la Società si interfaccia;
  - motivare le selezioni effettuate e contrattualizzare adeguatamente tutte le forniture;
  - assicurare il più conveniente rapporto tra qualità, costo e tempi di consegna;
  - evitare ogni iniziativa che possa recare ingiustificati favoritismi, avvantaggiando un fornitore rispetto ad altri;
  - non perseguire guadagni personali nelle operazioni di approvvigionamento;
  - esigere l'applicazione delle condizioni contrattualmente previste;
  - operare nell'ambito della normativa vigente e richiederne il puntuale rispetto;
  - evitare di ricevere doni, omaggi o altri vantaggi, anche se di modesto valore, se la donazione mira ad ottenere illecite agevolazioni;
  - non porre in essere pratiche e comportamenti illegali, collusivi, pagamenti illeciti, tentativi di corruzione e favoritismi;
  - evitare di effettuare elargizioni in denaro, di distribuire omaggi al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e di accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (ad es.: promesse di assunzione).

**PRINCIPIO 55:** Nei rapporti con collaboratori esterni (professionisti e consulenti), la Società procede all'individuazione ed alla selezione degli stessi con assoluta imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio.

In particolare, nell'ambito delle relazioni con i professionisti e i consulenti, i Destinatari sono tenuti a:

- valutare attentamente l'opportunità di ricorrere alle prestazioni dei collaboratori esterni e selezionare controparti di adeguata qualifica professionale e reputazione;
- motivare la selezione delle controparti;
- instaurare relazioni trasparenti, collaborative e in linea con le migliori consuetudini commerciali;
- assicurare costantemente il più conveniente rapporto tra qualità della prestazione e costo;
- esigere l'applicazione delle condizioni contrattualmente previste;
- operare nell'ambito della normativa vigente e richiederne il puntuale rispetto;
- non corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti e benefici materiali di qualsiasi entità per influenzare o compensare un atto del loro ufficio;
- non attuare pratiche e comportamenti illegali, collusivi, pagamenti illeciti, tentativi di corruzione e favoritismi;
- evitare di scambiare omaggi di cortesia o atti di ospitalità che non abbiano un valore eminentemente simbolico o comunque in contrasto con le prassi aziendali e/o con le riconosciute consuetudini commerciali;
- non riconoscere compensi che non trovino giustificazione per il tipo di incarico o nella prassi locale;
- prevedere nell'ambito dei contratti con gli stessi una specifica clausola di rispetto del Codice Etico, allegata al contratto stesso: la violazione del Codice Etico può comportare la risoluzione del contratto medesimo.

### **3.6 PRINCIPI RELATIVI AGLI ILLECITI PREVISTI DALL'ART. 25 OCTIES DEL D.LGS. 231/2001**

**PRINCIPIO 56:** La Società vieta qualsiasi comportamento, sia dei soggetti che rivestono un ruolo apicale che subordinato, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose quali la ricettazione, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita o l'autoriciclaggio. A tal fine, la Società si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo.

- 1) È vietato stabilire rapporti d'affari con clienti, collaboratori, partner, potenziali investitori e fornitori che si sospetti svolgano attività economiche illecite o i cui proventi si sospetti derivino da fonti illecite. A tal fine, la Società adotta regole volte ad assicurare una corretta valutazione e conseguente selezione dei propri partner commerciali.
- 2) La Società si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali sia internazionali, in materia di lotta al riciclaggio.

### **3.7 PRINCIPI RELATIVI AGLI ILLECITI TRANSNAZIONALI ED AI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

**PRINCIPIO 57:** La Società vieta qualsiasi comportamento, sia dei soggetti che rivestono un ruolo apicale che subordinato, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di forme di associazioni per delinquere (aventi esse carattere nazionale o transnazionale) e, tra queste, anche quelle finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, al riciclaggio di beni, denaro o altre utilità di provenienza illecita o all'intralcio alla giustizia. A tal fine la Società si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo (separazione dei ruoli, tracciabilità delle operazioni, monitoraggio, ecc.).

- 1) È vietato stabilire rapporti d'affari con clienti, collaboratori, partner e fornitori che si sospetti svolgano attività economiche illecite o i cui proventi si sospetti derivino da fonti illecite. A tal fine, la Società adotta regole volte ad assicurare una corretta valutazione e conseguente selezione dei propri partner commerciali.
- 2) La Società adotta regole e strumenti di controllo volti a garantire che i propri processi decisionali siano attuati sulla base di regole codificate, privilegiando ove possibile il principio di collegialità, e siano adeguatamente tracciati e documentati.

### 3.8 PRINCIPI RELATIVI AI CRIMINI INFORMATICI

**PRINCIPIO 58:** La Società vieta qualsiasi comportamento finalizzato all'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero nell'accesso senza diritto a dati, informazioni o programmi ivi contenuti, finalizzato a procurare alla Società un ingiusto profitto a danno dello Stato.

La Società vieta, inoltre, ogni possibile comportamento, sia dei soggetti che rivestono un ruolo apicale che subordinato, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione dei c.d. crimini informatici. A tal fine la Società si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo.

### 3.9 PRINCIPI RELATIVI ALLA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DEL DIRITTO D'AUTORE

**PRINCIPIO 59:** La Società considera proprio patrimonio essenziale i diritti di proprietà intellettuale ed industriale (brevetti, marchi, diritti d'autore e segni di riconoscimento) di cui è titolare e garantisce il rispetto della proprietà intellettuale ed industriale altrui.

- 1) La Società vieta qualsiasi comportamento atto a determinare la perdita, il furto, la diffusione non autorizzata o l'uso improprio della proprietà intellettuale propria o altrui, ovvero di informazioni riservate.

### 3.10 PRINCIPI RELATIVI ALLA TUTELA DELLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI NEI CONFRONTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

**PRINCIPIO 60:** La Società garantisce la massima cooperazione con l'Autorità Giudiziaria e vieta di adottare qualsiasi comportamento, nei confronti di un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni davanti ad essa, volto a condizionarlo o influenzarlo nell'ambito della sua dichiarazione.

- 1) La Società vieta a qualsiasi funzione aziendale di assumere comportamenti idonei, direttamente o indirettamente (i.e. decisioni sulla valutazione delle performance o sull'elargizione di premi, ovvero sulla comminazione di sanzioni disciplinari, etc.), a condizionare o influenzare le dichiarazioni che un soggetto sia chiamato a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria.
- 2) La Società riconosce l'assoluta autonomia di qualsiasi collaboratore chiamato a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria nella scelta del proprio legale di fiducia.
- 3) La Società vieta qualsiasi comportamento avente, direttamente o indirettamente, carattere discriminatorio e/o di ritorsione nei confronti di un soggetto a seguito delle dichiarazioni dallo stesso rese all'Autorità Giudiziaria.

---

### 4. Organi e meccanismi di controllo

---

#### 4.1 ORGANISMO DI VIGILANZA

**PRINCIPIO 61:** L'Organismo di Vigilanza è deputato al controllo sul funzionamento del Modello e del Codice Etico e di Condotta, nonché al suo mantenimento mediante aggiornamento periodico.

**PRINCIPIO 62:** All'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere garantito libero accesso ai dati ed alle informazioni aziendali utili allo svolgimento della propria attività. I destinatari del presente Codice ed in particolare i referenti delle funzioni aziendali sono tenuti a prestare la massima collaborazione nel favorire lo svolgimento delle sue funzioni.

#### 4.2 LE SANZIONI

**PRINCIPIO 63:** L'inosservanza delle regole e dei principi contenuti:

- (i) nel presente Codice Etico e di Condotta;
- (ii) nelle procedure operative espressamente facenti parte del Modello;
- (iii) nelle altre procedure, regolamenti e protocolli rilevanti ai fini dell'applicazione del Modello;

comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel Sistema Disciplinare della Società nei limiti ed in base alle specifiche modalità ivi previste.



---

### 5. Il codice nell'azienda

---

#### 5.1 CONOSCENZA

**PRINCIPIO 64:** Il presente Codice deve essere, tramite adeguate attività formative ed altri idonei strumenti di diffusione, portato a conoscenza degli Organi sociali, dei dipendenti della Società, dei consulenti e collaboratori coordinati e continuativi, degli agenti, dei procuratori e di qualsiasi altro soggetto terzo che possano agire per conto della Società nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o estera. Tutti i citati soggetti sono tenuti ad apprenderne i contenuti ed a rispettarne i precetti.

- 1) Eventuali dubbi applicativi connessi al presente Codice devono essere tempestivamente discussi con l'Organismo di Vigilanza.

#### 5.2 REPORTING INTERNO

**PRINCIPIO 65:** Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del presente Codice e/o alle procedure operative che compongono il Modello o di altri eventi suscettibili di alterarne la valenza e l'efficacia, deve darne tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

#### 5.3 CONFLITTO CON IL CODICE

**PRINCIPIO 66:** Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni.

#### 5.4 MODIFICHE AL CODICE

**PRINCIPIO 67:** Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Codice dovrà essere apportata con le stesse modalità adottate per la sua approvazione iniziale.



La presente versione riflette tutte le modifiche apportate al Modello 231 di Chiesi ed approvate dal Consiglio di Amministrazione di Chiesi Farmaceutici il 22/12/2015.

Editing a cura di Litografia Express







 **Chiesi**